

Allegato "A" all'atto n. 70291/33157 rep.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art. 1 - Costituzione

1. Fra i Comuni di Azzano San Paolo, Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Osio Sopra, Osio Sotto, Mozzo, Stezzano, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello e Zanica è costituita, ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lvo n. 267/2000, una AZIENDA SPECIALE CONSORTILE denominata

"DALMINE SOCIALE"

chiamata in seguito per brevità AZIENDA, per l'esercizio di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-sanitari integrati e - più in generale - per la gestione integrata dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale negli ambiti territoriali di competenza, come meglio precisato all'art. 3 del presente statuto dell'Azienda.

2. L'AZIENDA, a totale partecipazione pubblica, è ente strumentale dei Comuni e degli enti aderenti, che mantengono la propria titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'ambito territoriale. L'AZIENDA ha natura giuridica pubblica, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dal T.U.E.L. per le Aziende speciali e dal Codice Civile, e non ha fini di lucro.

3. Il funzionamento dell'AZIENDA è regolamentato dal presente Statuto.

Art. 2 - Sede dell'AZIENDA

1. La sede legale dell'AZIENDA è in via Marconi 1, Dalmine (Bg).

2. Con delibera dell'Assemblea Consortile possono essere istituite Sedi operative in località diverse.

3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'AZIENDA può essere dislocata in Sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei Comuni proprietari.

Art. 3 - Scopo e finalità

1. Scopo dell'AZIENDA è la gestione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio sanitari integrati e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e di orientamento concernenti le attività dell'Azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio.

2. In particolare la costituzione dell'Azienda è motivata dalla ricerca dei seguenti risultati ed obiettivi:

a) Rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore

con piena autonomia giuridica e gestionale capace di strutturare una Rete Locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;

b) Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;

c) Sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;

d) Creazione di un ambito di produzione orientato all'ottimizzazione imprenditoriale (l'Azienda) e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;

e) Determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;

f) Approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;

g) Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica.

Per il migliore svolgimento d'ulteriori attività e funzioni, l'azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

3. L'AZIENDA non ha e non potrà assumere in futuro vocazione commerciale, il suo ambito di intervento è, e dovrà permanere, circoscritto al territorio degli enti soci, con la possibilità di svolgere solo marginalmente attività al di fuori dello stesso.

Art. 4 - Gestione dei servizi

1. L'AZIENDA esercita la gestione dei servizi sociali, assistenziali, educativi, sanitari e socio-sanitari integrati e, più in generale, la gestione associata dei servizi alla persona previsti nella Convenzione costitutiva, in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e/o, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso l'acquisto di servizi, beni e prestazioni, attraverso la concessione o l'accreditamento di servizi e attraverso l'affidamento di servizi a terzi o la coprogettazione degli stessi con il Terzo Settore.

2. L'AZIENDA può ricorrere nella gestione dei servizi, in via

sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

3. L'AZIENDA è abilitata a gestire anche tutti i servizi a carattere istituzionale di competenza dei singoli enti consorziati, necessari per lo svolgimento del proprio mandato o a essa affidati dai soci.

4. L'Azienda, per il raggiungimento dei propri scopi, può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

Art. 5 - Durata

1. L'AZIENDA ha la durata di 50 anni (cinquanta) e così fino al 31 dicembre 2074.

2. Al termine finale, l'AZIENDA è sciolta di diritto, salvo diversa determinazione degli enti costituenti e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.

3. E' facoltà degli Enti consorziati deliberare la prosecuzione dell'attività dell'Azienda, con apposita nuova convenzione, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.

4. La prosecuzione è efficace a condizione che gli Atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti il termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6 - Modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e di rappresentanza adottato per l'AZIENDA distingue tra criteri di partecipazione al voto e modalità di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema di rappresentanza la possibilità di determinare e controllare efficacemente gli obiettivi strategici e garantire alla gestione operativa flessibilità e dinamismo.

2. La partecipazione all'AZIENDA deriva da:

- a) conferimento del capitale di dotazione
- b) affidamento di servizi attinenti all'oggetto sociale.

3. Possono essere ammessi a far parte dell'AZIENDA esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi cui sono soggetti.

Art. 7 - Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale.

2. La partecipazione si esplica attraverso:

- a) la partecipazione all'Assemblea dell'AZIENDA, in cui esercita il diritto a concorrere alla formazione della volontà collegiale attraverso il voto, con le modalità indicate al successivo art. 10;
- b) l'esercizio del diritto di veto nei confronti delle deliberazioni assunte dagli organi sociali in modo difforme dalle proposte o dal presente Statuto;
- c) la partecipazione al riparto di liquidazione, all'atto del-

l'estinzione dell'AZIENDA, disposto in proporzione alle quote di conferimento del Capitale di Dotazione.

Art. 8 - Partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun Ente consorziato partecipa all'assemblea con un proprio rappresentante.
2. Gli Enti consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale, a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'AZIENDA e a designare i componenti degli organi della AZIENDA.
3. Gli Enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo, anche preventivo, sulla gestione dell'AZIENDA e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.
4. Gli Enti consorziati devono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'AZIENDA erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo art.14.

Art. 9 - Capitale di dotazione dell'Azienda

1. Il Capitale di Dotazione complessivo è di Euro 73.062,00 (settantatremilaesessantadue/00) suddiviso in quote unitarie di Euro 0,50 (50 centesimi) ciascuna.
2. All'atto della costituzione gli Enti associati provvedono al conferimento delle quote di loro competenza così come definite nell'**allegato 1** del presente Statuto per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Il Capitale di Dotazione da conferire da parte di un eventuale nuovo Ente che voglia associarsi è determinato in base ai criteri indicati al comma 2, e incrementa il valore complessivo del Capitale di Dotazione.

Art. 10 - Criteri di partecipazione al voto in Assemblea

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea consortile dal proprio Sindaco o da persona da questi delegata.
2. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.
3. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli Enti consorziati secondo tre criteri da cui discendono altrettante e distinte quote:

a) quota relativa alla popolazione residente in ciascun Ente consorziato = 200 voti

I suddetti 200/1000 sono attribuiti in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune, ricalcolata annualmente con riferimento alle risultanze anagrafiche aggiornate al 31 dicembre.

b) quota relativa a conferimenti di capitale e a investimenti = 200 voti

I suddetti 200 voti sono attribuiti a ciascun Ente in proporzione diretta ai conferimenti di capitale e agli investimenti effettuati nella AZIENDA. In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo di arrotondamenti all'unità,

per eccesso o per difetto col metodo finlandese (fino a 4 da 5 in poi).

La quota in oggetto è calcolata annualmente, in tempo utile per la prima assemblea dell'anno, per tener conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute in corso d'esercizio. Il calcolo annuale delle quote avviene adottando quale base di computo l'ammontare complessivo dei conferimenti effettuati da ciascun Ente dal giorno di costituzione dell'AZIENDA al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per suddetto computo fanno fede i risultati di bilancio.

I conferimenti rilevanti ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare in parola sono esclusivamente quelli finalizzati alla capitalizzazione iniziale e alle successive capitalizzazioni dell'AZIENDA e ad operazioni di investimento. Non sono rilevanti, ai fini di cui al presente comma, i finanziamenti che gli Enti effettuano a sostegno delle attività correnti, determinati in base al conferimento di servizi.

c) quota relativa all'affidamento di servizi = 600 voti

I suddetti 600 voti sono attribuiti a ciascun Ente in proporzione diretta al valore economico dei servizi conferiti in rapporto al fatturato aziendale, escluse le eventuali quote derivanti da prestazioni marginali a soggetti non consorziati.

In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto col metodo finlandese (fino a 4 da 5 in poi).

La quota in oggetto è calcolata annualmente, prendendo a nuova base di computo le risultanze del Bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo appositamente classificato.

Nel caso di servizi gestiti con fondi trasferiti all'Azienda in forma associata, per norma di legge, per atto amministrativo statale, regionale o di altre Istituzioni, o per decisione dei soci, il riparto dei voti ad essi riferiti sarà calcolato con quote uguali tra i soci indipendentemente dal controvalore dei servizi effettivamente erogati a ciascun Ente.

4. Gli aggiornamenti dei diritti di voto per la quota relativa alla popolazione e all'affidamento dei servizi avvengono nella stessa seduta di approvazione del bilancio preventivo annuale e devono essere esplicitati nella relazione di accompagnamento al bilancio medesimo, fatto salvo quanto previsto in caso di ammissione di nuovi aderenti o di recesso.

5. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano la Convenzione, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

6. Per la prima seduta i voti a disposizione di ciascun Ente consorziato sono riferiti alle sole quote relative al Fondo di Dotazione e alla Popolazione residente e sono calcolati sulla base del conferimento di cui al precedente articolo 9 e della relativa tabella di riparto.

**Art. 11 - Astensione obbligatoria dalla
partecipazione attiva in Assemblea**

1. L'Ente, che non affidi all'AZIENDA propri servizi ulteriori ai quelli gestiti in forma associata, ha facoltà di rappresentanza e di voto nella Assemblea consortile, sino a quando perduri questa condizione, solo ed esclusivamente per i seguenti atti:
 - a. modifiche allo Statuto dell'Azienda;
 - b. richieste di ammissione di altri Enti nell'Azienda;
 - c. accoglimento di conferimenti di capitali;
 - d. scioglimento dell'Azienda;
 - e. modifiche alla Convenzione;
 - f. modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente;
 - g. contrattazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
 - h. approvazione e modifica di regolamenti relativi al funzionamento degli organi sociali ivi compreso quello della stessa Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione, e fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;
 - i. predisposizione di modelli e proposte di regolamenti, nell'ambito dei servizi affidati alla Azienda, da sottoporre all'approvazione dei diversi organi degli enti aderenti alla Azienda;
 - j. acquisti ed alienazioni, a qualsiasi titolo, di beni immobiliari e relative permutate.

Art. 12 - Calcolo periodico dei Voti Assembleari

1. L'Assemblea procede annualmente al calcolo dei voti assembleari, allo scopo di allineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza. Cause di un nuovo allineamento e calcolo dei voti assembleari derivano da:
 - a) recessi;
 - b) nuove ammissioni;
 - c) conferimento di servizi, aventi rilevante valore economico, nel corso dell'esercizio.
2. Nei suddetti casi l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente Consorziato.
3. In caso di adesione di nuovi Enti o di recessi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, formula apposita proposta in merito alle corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione al voto assegnate a ciascun Ente Consorziato.
4. L'accettazione di tutti i conferimenti ed affidamenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi Enti o modificano il riparto dei 1.000 voti in Assemblea, sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea Consortile, la quale delibera a maggioranza assoluta.
5. Gli atti inerenti al calcolo delle quote, di cui al presen-

te articolo, sono trasmessi agli Enti Consorziati; le variazioni delle quote in oggetto non modificano la Convenzione, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

Art. 13 - Modalità di accoglimento di nuovi Enti

1. Nel caso di specie, l'Assemblea Consortile delibera apposita proposta in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione a maggioranza qualificata di 750/1000 (settecentocinquanta millesimi) dei voti assembleari che rappresentino la metà più uno dei comuni aderenti.
2. In conformità con l'articolo 1, comma 2, non può essere respinta l'adesione di uno dei Comuni dell'Ambito di Dalmine.
3. L'ammissione di nuovi soci comporta una nuova definizione delle quote consortili, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

Art. 14 - Criteri di partecipazione alla spesa

1. Gli Enti consorziati provvedono alla copertura dei costi per i servizi erogati in forma associata in quota parte, secondo i criteri stabiliti in Assemblea dei Sindaci.
2. Per i servizi affidati direttamente da ogni singolo Comune socio, si farà riferimento a quanto pattuito e specificato nel relativo Contratto di Servizio stipulato con l'AZIENDA.
3. I contratti di servizio sono gli strumenti attraverso i quali vengono disciplinati i rapporti economici tra gli Enti consorziati e l'AZIENDA. Essi specificano le modalità con cui si formano i corrispettivi per i servizi e le prestazioni.

Art. 15 - Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

1. L'AZIENDA ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati, ivi compresi Enti Locali non consorziati, solo nella misura in cui la produzione ed erogazione di tali servizi sia marginale rispetto all'attività complessivamente svolta.

Art.16 - Recesso

1. È consentito il recesso degli Enti Consorziati, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.
2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'AZIENDA.
3. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
4. Tutti gli atti, relativi al recesso, devono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile attraverso apposito verbale di cui è informato il Consiglio di Amministrazione.
5. Per la liquidazione della quota capitale di pertinenza dell'Ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.
6. In caso di recesso, il personale assegnato all'AZIENDA torna a svolgere con effetto immediato, salvo proroga espressa e motivata, la propria attività lavorativa presso il Comune che

lo aveva nella propria dotazione organica, salvo altri accordi tra Comune e Azienda, che non pregiudichino comunque quanto previsto dal c.7 art.17.

Art.17 - Scioglimento

1. L'AZIENDA, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento la sua vita consortile per effetto di delibera dell'Assemblea Consortile.
2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'AZIENDA è ripartito tra i soci in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari per come indicato all'art. 10 comma 3 lettera a) e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul proprio territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.
3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
4. Nel caso di recesso di un singolo Ente la quota di capitale eventualmente spettante allo stesso, in base agli effettivi conferimenti effettuati, viene liquidata al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte in Bilancio al momento del recesso.
5. In caso di fusione dell'AZIENDA con altra Azienda di servizi espressione degli enti locali del territorio ed avente le stesse finalità sociali, le quote di capitale, i beni immobili e le strutture dell'Azienda potranno confluire direttamente nella nuova Azienda, e dovranno concorrere alla nuova definizione delle modalità di partecipazione al voto assembleare.
6. Lo scioglimento dell'AZIENDA comporta l'automatica risoluzione del contratto di lavoro stipulato con il personale dipendente assunto dopo la costituzione della stessa, secondo quanto previsto dall'art.41. Resta esclusa conseguentemente la possibilità che detto personale possa essere trasferito alle dipendenze degli Enti consorziati a seguito dello scioglimento dell'Azienda.
7. Per il personale in servizio e dipendente a tempo indeterminato presso gli Enti consorziati, trasferito all'Azienda al momento della sua costituzione o successivamente, è prevista, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti ed esperite le necessarie relazioni sindacali, la riasunzione e la ricollocazione nella dotazione originaria.

TITOLO II

GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art.18 - Organi consortili

Gli Organi dell'Azienda Consortile sono:

1. l'Assemblea Consortile, che è composta dai Sindaci di ciascun Ente consorziato o da loro Assessore delegato ed ha competenza per l'approvazione degli atti fondamentali e di quelli che sono espressamente attribuiti dalla legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea,

cui spettano gli atti previsti dallo Statuto e non riservati dalla legge o dallo statuto stesso all'Assemblea.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea tra i membri del Consiglio di Amministrazione, cui spettano le funzioni previste dallo Statuto.

4. Il Direttore incaricato con i criteri e le modalità previsti dallo Statuto.

5. L'Organo di Revisione dei Conti incaricato con le modalità previste dallo Statuto.

La nomina, la composizione e il funzionamento degli organi, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto dell'Azienda consortile.

Art. 19 - L'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti soci. Essa è composta dai rappresentanti legali di ciascun Ente consorziato o da loro delegati. L'Assemblea Consortile, attraverso l'esercizio delle competenze di cui al successivo articolo 21, esplica il controllo analogo sull'Azienda Speciale Consortile ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 50/16.

2. A ciascun rappresentante degli Enti consorziati sono assegnati la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nel precedente art. 10 o in eventuali successivi atti d'aggiornamento.

3. Gli Enti nominano immediatamente, all'atto della Costituzione dell'AZIENDA, il loro Rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, impegnandosi a segnalare tempestivamente e formalmente le successive eventuali variazioni.

4. La delega, da parte del legale rappresentante degli Enti consorziati, deve essere rilasciata per iscritto e a tempo indeterminato e ha efficacia fino ad espressa revoca.

5. In caso di cessazione del legale rappresentante dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto a cui, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente, è attribuita la funzione vicaria.

6. In caso di revoca della delega da parte del legale rappresentante, la sostituzione del Rappresentante in seno all'Assemblea Consortile deve essere immediata, senza interruzione della continuità rappresentativa dell'Ente Consorziato.

7. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede dell'Ente di appartenenza.

Art. 20 - Durata

1. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verificano un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 21 - Attribuzioni

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze sui seguenti atti:

- a) elegge nel proprio seno, nella prima riunione, del Presidente dell'Assemblea e del Vice Presidente dell'Assemblea;
- b) nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- d) provvede alla definizione della eventuale indennità di rappresentanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, degli eventuali gettoni di presenza dei consiglieri e degli emolumenti per incarichi speciali dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Revisione, sulla scorta di quanto previsto dalla normativa vigente;
- e) nomina del o dei membri dell'Organo di Revisione;
- f) determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, con le modalità di cui al successivo art. 28;
- g) nomina e revoca dei rappresentanti dell'Azienda negli Enti cui essa partecipi;
- h) provvede all'approvazione degli atti fondamentali di cui al comma 8 dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, e in particolare del Piano programma annuale, dei modelli di Contratto di Servizio, del Bilancio di Previsione annuale e Triennale, del Conto Consuntivo e del Bilancio d'esercizio e relative variazioni;
- i) determina le modifiche allo Statuto dell'Azienda, salvo gli aspetti essenziali riservati alla competenza dei Consiglio comunali degli Enti consorziati;
- j) provvede sulle richieste di ammissione di altri Enti nell'Azienda.

Delibera altresì sui seguenti oggetti:

- k) accoglimento di conferimenti di servizi o di capitali tali da incidere in modo significativo sui criteri di votazione;
- l) scioglimento dell'Azienda;
- m) modifiche alla Convenzione;
- n) modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente;
- o) approvazione e modifica di regolamenti relativi al funzionamento degli organi sociali ivi compreso quello della stessa Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione, e fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;
- p) acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permutate;
- q) allineamenti tecnici con cui periodicamente si provvede ad aggiornare il numero dei voti spettanti ad ogni Ente consorziato;
- r) Bilancio Sociale;
- s) convenzioni, accordi di programma o atti di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e/o

altri Enti Pubblici;

t) sede dell'AZIENDA ed ubicazione dei presidi da essa dipendenti;

u) revisioni delle quote di partecipazione;

v) esercizio, attraverso delega espressa a propri membri, del potere ispettivo ordinario e straordinario sulla gestione della azienda.

2. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'AZIENDA, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Sono soggetti all'approvazione degli enti consorziati gli atti che modificano lo statuto, approvati previamente dall'assemblea consortile con la maggioranza di 750/1000 (settecentocinquanta millesimi) e la metà più uno degli Enti consorziati, quali:

a. proposte di qualsivoglia modifica statutaria;

b. ammissione di nuovi Enti all'Azienda;

c. scioglimento e liquidazione dell'azienda.

Art.22 - Adunanze

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Bilancio consuntivo dell'AZIENDA.

2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti dell'Assemblea. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto.

4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute a porte chiuse.

5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla redazione del verbale.

Art.23 - Convocazione

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o altre idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 19, comma 7, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.

2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta mediante posta elettronica o attraverso altre idonee forme ap-

provate dall'Assemblea.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.

4. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

5. La prima adunanza è convocata dal Presidente della Assemblea dei Sindaci ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile.

6. Nella prima adunanza, l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'AZIENDA, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente.

7. La convocazione della prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso non inferiore a dieci giorni.

Art.24 - Validità delle sedute

1. L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti membri che rappresentino almeno il 66% delle quote di partecipazione all'AZIENDA, purché siano presenti i rappresentanti di almeno due terzi degli Enti soci.

2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che dovevano essere trattati nella prima.

3. L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita purché gli Enti soci presenti rappresentino almeno il 50% delle quote e la metà degli Enti soci.

4. Il quorum di validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione, su ogni singolo argomento.

Art.25 - Validità delle deliberazioni

1. Ciascun membro ha un voto, il quale ha un valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato, come fissato dall'art. 10 del presente Statuto, nonché da eventuali provvedimenti d'aggiornamento assunti dagli organi competenti.

2. È valida la deliberazione approvata a maggioranza delle quote rappresentate, fatti salvi i casi previsti dall'art.26, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta.

3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, le quote dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi in base a quanto indicato nel precedente articolo 11 del presente Statuto.

4. Nel calcolo dei voti le quote relative alle astensioni volontarie dal voto non vengono conteggiate.

Art. 26 - Maggioranza assoluta

1. È necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:

- a. nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;
- b. nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c. revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
- d. revoca del Presidente dell'Assemblea;
- e. accoglimento di conferimenti di servizi da parte di uno dei Comuni soci, per una quota superiore al 20% dei servizi già gestiti;
- f. accoglimento di conferimenti di capitale per una quota superiore al 10% del capitale della Azienda;
- g. approvazione del Piano Programma, del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e del Rendiconto della Gestione;
- h. modifica delle quote di partecipazione, ad esclusione di quelle conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 10.

2. Per le nomine di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e sono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.

3. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.

Art.27 - Il Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile è nominato secondo la procedura di voto di cui al precedente art. 26 e dura in carica 3 anni.

2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
- b) convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea Consortile;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea e ne garantisce la pubblicazione;
- d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'AZIENDA, e in particolare gli atti di cui all'art. 21 e all'art. 42, comma 3 del presente Statuto.
- e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le delibere dell'Assemblea;
- f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

3. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi sostituisce il Presidente in caso di assenza.

4. Nel caso di contemporanea assenza o di impedimento tempora-

neo del Presidente e del Vicepresidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

5. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede dell'Ente di appartenenza.

**Art. 28 - Strumenti di indirizzo e controllo
dell'Assemblea Consortile**

1. Al fine di orientare l'attività del CdA e della Direzione tecnica aziendale, l'Assemblea consortile, in base agli indirizzi previsti dalla programmazione sociosanitaria dell'Assemblea dei Sindaci, e compatibilmente con i Piani finanziari programmati, definisce periodicamente le linee di indirizzo gestionale a cui l'Azienda deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività.

2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del CdA debbono essere coerenti con gli obiettivi strategici esplicitati dalle Linee di indirizzo.

3. L'Assemblea, per tramite di suoi componenti a ciò delegati, può esercitare il potere ispettivo relativamente alla coerenza tra gli atti del Consiglio di Amministrazione e del Direttore e gli indirizzi ed obiettivi strategici assunti.

4. L'Azienda partecipa ai momenti di consultazione degli operatori del Terzo Settore e concorre - attraverso i propri organi - alla proposta di soluzioni ed interventi per le politiche sociali. L'Azienda può sviluppare forme di programmazione condivisa con gli operatori del Terzo Settore, con lo scopo di valorizzarne ruolo e funzioni.

Art. 29 - Il Consiglio di Amministrazione

1. L'AZIENDA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea consortile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a cinque membri compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno esperienza e/o competenza tecnica e amministrativa, che non si trovino in situazione di ineleggibilità a norma di legge. I criteri di eleggibilità ed ineleggibilità possono essere ulteriormente dettagliati da specifico atto dell'Assemblea.

3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni, ed è rinnovabile.

4. L'atto di nomina è assunto sulla scorta d'idoneo curriculum presentato dai candidati, conservato agli atti dall'AZIENDA.

5. La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene con un'unica votazione.

6. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto, secondo la procedura stabilita dall'art.26, fra una rosa di candidati per la nomina a Presidente e a membro del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente, ad ogni effetto, in caso di assenza od impedimento temporaneo dello stesso.

Art. 30 - Decadenza e revoca del

Consiglio di Amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente e/o di due Consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

5. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, possono essere fatti decadere di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con propria delibera, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di possibile decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, necessitano di accettazione da parte della Assemblea Consortile, che le può rifiutare per una sola volta, e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente art.26.

10. I membri del Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 31 - Divieto di partecipazione alle sedute

1. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 32 - Competenze

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

2. Il CdA può validamente deliberare se intervengono o prendono parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o il Vicepresidente che lo sostituisce.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il Consiglio d'Amministrazione:

a) predispone le proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea;

b) dà seguito alle deliberazioni dell'Assemblea;

c) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;

d) delibera sull'acquisizione di beni mobili non di particolare valore economico, di cui predefinisce la soglia;

e) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali, sentito il parere del Presidente dell'Assemblea, che può avocare all'Assemblea la decisione.

6. Competono inoltre al CdA:

a. la nomina del Direttore dell'AZIENDA secondo una procedura comparativa per titoli ed esperienza;

b) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina e il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;

c) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

d) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello stabilito nelle linee guida per gli acquisti;

e) l'apertura di conti correnti bancari e postali e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo e importo;

f) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;

g) ogni decisione, su qualunque materia o argomento, di cui il Presidente dell'Assemblea creda opportuno investirlo;

h) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi *business plan*;

i. la definizione di linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;

j. la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;

k. l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto e, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'AZIENDA, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente della stessa e al Direttore.

7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 33 - Convocazione

1. Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce nella sede dell'AZIENDA o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e in ogni caso secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso CDA e approvato dall'Assemblea.

Art. 34 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'AZIENDA di fronte a terzi e in giudizio.

2. Dispone per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'azienda, escluso quanto oggetto di competenza dell'Assemblea.

3. Spetta inoltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) promuovere l'attività dell'AZIENDA;
- b) convocare il CdA e presiederne le sedute;
- c) attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'Assemblea;
- d) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) vigilare sull'andamento gestionale dell'AZIENDA e sull'operato del Direttore;
- f) firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- g) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal CdA.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può affidare a ciascun Consigliere, su delega formale, il compito di seguire specifici affari amministrativi o la gestione di specifiche aree di gestione definite nel regolamento di organizzazione. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate, a suo giudizio insindacabile, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea, che può investire della decisione l'organo da lui presieduto.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora il Consiglio di Amministrazione abbia deciso di non voler nominare un Direttore, ha la facoltà di affidare a un Consigliere la delega per la gestione della ordinaria amministrazione.

Art. 35 - Indennità, rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora pos-

sa essere riconosciuta su decisione dell'Assemblea dell'Azienda una indennità di rappresentanza, l'ammontare della stessa non potrà eccedere il 3 per mille del fatturato complessivo della Azienda.

2. Agli altri membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un gettone di presenza.

3. Le spese sostenute dai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio della carica, sono rimborsate entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore.

4. Al Consigliere di Amministrazione a cui è affidata l'Ordinaria amministrazione è riconosciuta una indennità di carica non superiore al 70 % dell'emolumento del Direttore il cui ammontare è deliberato dalla Assemblea consortile.

5. I provvedimenti relativi all'attribuzione e alla misura delle indennità e degli eventuali gettoni di presenza sono adottati dall'Assemblea Consortile.

Art. 36 - Sostituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro motivo.

Art. 37 - Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto privato o, qualora possibile per requisiti individuali, di diritto pubblico, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche a un dipendente degli Enti aderenti, con conseguente modifica della sua posizione contrattuale. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.

2. Il trattamento economico del Direttore è stabilito dall'Assemblea consortile, avendo come riferimento il contratto della dirigenza degli enti locali.

3. L'incarico di Direttore è conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione.

4. La revoca del Direttore è proposta dal Consiglio di Amministrazione e approvata dall'Assemblea.

5. La revoca del Direttore può avvenire nei casi e con le modalità previsti dal contratto della dirigenza degli Enti locali.

Art. 38 - Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende all'organizzazione e gestione dell'AZIENDA.

2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'AZIENDA, l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi definiti e assegnati dagli Organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico ricevuto.

3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono riconducibili a quelli propri della Dirigenza pubblica locale, quali previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore, e sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

4. In particolare, il direttore:

- a. coadiuva il Presidente del CdA nella predisposizione dei documenti di programmazione;
- b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
- c. recluta e gestisce le risorse umane dell'AZIENDA sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal CdA;
- d. partecipa con funzioni consultive alle sedute del CdA;
- e. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal CdA.

5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Consiglio d'Amministrazione.

Spetta inoltre al Direttore:

- a. curare l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'Ente;
- b. concludere contratti, disporre spese, assumere impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal CdA;
- c. emettere mandati, assegni, bonifici e sottoscriverli;
- d. decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del CdA.

Art. 39 - Relazione con gli organismi tecnici del territorio

1. Il modello di gestione adottato dall'AZIENDA consortile deve rispondere al principio della condivisione mirata delle risorse, dimostrando attenzione ai bisogni e puntualità nelle risposte a beneficio dei singoli Comuni e degli Enti soci.

2. Per perseguire questa finalità, l'AZIENDA interagisce con gli organismi tecnici del territorio, sia in fase di progettazione di nuovi interventi servizi, sia relativamente alla raccolta periodica di indicazioni sulla quantità, rilevanza, priorità e bisogni del territorio.

Art. 40 - Il Regolamento di organizzazione

1. L'organizzazione dell'AZIENDA, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività e alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione e alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica e alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'Organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di

selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'AZIENDA Consortile.

Art. 41 - Il personale

1. L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli Enti consorziati o da altri Enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'AZIENDA, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITÀ, CONTRATTI

Art. 42 - Contabilità e bilancio

1. L'AZIENDA applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. 902/1986, titolo III e del TUEL 267/2000 e successive modificazioni.

2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a) il Piano Programma
- b) il Bilancio preventivo triennale e annuale
- c) il Bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo.

3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art. 21, comma 1 lettera i del presente Statuto e sono trasmessi a ogni singolo Ente aderente in quanto atti fondamentali.

4. Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure e l'attività di programmazione, di gestione e di rendicontazione dell'AZIENDA.

5. Per quanto attiene alla contabilità ed al regime fiscale, all'azienda si applicano le norme della contabilità economico-patrimoniale. Ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del TUEL l'Azienda è tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 43 - Finanza

1. Le entrate dell'AZIENDA sono costituite da:

- a. conferimenti di capitale da parte degli Enti consorziati;
- b. contributi degli Enti Consorziati;
- c. contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti pubblici, nazionali o sovranazionali, e da enti o soggetti privati;
- d. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza o ad altri soggetti acquirenti nei li-

- miti indicati dall'art. 15 del presente Statuto;
e. prestiti o accensione di mutui;
f. donazioni e liberalità di terzi.

Art. 44 - Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'Ente, da beni mobili e immobili oggetto di donazione e dal Capitale di Dotazione conferito dai Comuni soci.
2. È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili e immobili dell'AZIENDA. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

Art. 45 - Disciplina generale dei contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni e ai servizi in genere, l'AZIENDA provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge, tenuto conto delle Linee Guida in materia stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea.

Art. 46 - Spese in economia

1. Con proprio atto di organizzazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione determina i livelli di responsabilità e i relativi margini di autonomia del Direttore e dei Responsabili di Struttura e Servizio in ordine alla gestione delle spese in economia.

Art. 47 - Organo di revisione

1. L'Organo di revisione è nominato dall'Assemblea consortile sulla base delle disposizioni vigenti. L'Organo di revisione svolge le funzioni previste dalle Leggi e dai Regolamenti che disciplinano tale funzione e in particolare dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del DPR 4.10.1986 n. 902.
2. L'Organo di revisione è composto da uno a tre membri, di cui uno, nominato dallo stesso Organo di revisione, svolge le funzioni di Presidente.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione dello stesso. Non è revocabile se non per inadempienza ed è rieleggibile.
4. L'anticipata cessazione dalla carica, oltre che per morte o dimissioni e per il verificarsi di una delle ipotesi di incompatibilità previste dal comma successivo, è possibile anche per decadenza dall'ufficio, che si verifica allorché il revisore non partecipi, durante un esercizio, a due riunioni consecutive del Collegio senza giustificato motivo, ovvero nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.
4. Non possono, in ogni caso, essere nominati Revisori dei Conti coloro che si trovano nelle condizioni previste dal 1° comma dell'art.15 della L. 19.3.1990 n. 55 nonché i Consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli Amministratori dell'AZIENDA entro il quarto grado, coloro che sono legati all'A-

ZIENDA da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati in imprese esercenti lo stesso servizio o in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali o liti pendenti con l'AZIENDA stessa, nonché coloro che esercitano cariche politiche.

5. Ogni membro dell'Organo di revisione può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e chiedere l'iscrizione a verbale delle sue osservazioni o rilievi e deve partecipare alle sedute nelle quali si discutono gli atti fondamentali di gestione.

6. L'Organo di revisione presenta almeno annualmente all'Assemblea consortile una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'AZIENDA e riferisce per iscritto e con puntualità sui progetti di bilancio pluriennale e annuale; esprime altresì il proprio parere su specifiche questioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e dalla Assemblea consortile.

7. All'Organo di revisione è corrisposta una indennità, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti, determinata dall'Assemblea consortile e definita nell'atto di nomina.

TITOLO IV

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 48 - Inizio attività dell'AZIENDA

1. L'attività dell'AZIENDA, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli Organi di indirizzo e di amministrazione entrano in funzione immediatamente all'entrata in vigore del presente Statuto, per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività consortile.

Art. 49 - Rapporti di lavoro

1. I rapporti di lavoro del personale dipendente e i rapporti di collaborazione in corso con gli enti soci al momento della costituzione della AZIENDA o derivanti da successive adesioni, proseguono fino alla scadenza prevista; il personale mantiene i diritti acquisiti al momento del subentro dell'AZIENDA nella titolarità dei rapporti.

2. Il reclutamento del personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Art. 50 - Approvazione e attuazione dello Statuto

1. Ai sensi degli articoli 113 bis e 114 del Decreto Legislativo 267/2000, lo Statuto dell'Azienda è approvato dai Consigli Comunali, così come le modifiche o revisioni aventi natura essenziale.

Art. 51 - Disciplina generale dei contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni e ai servizi in genere, l'Azienda provvede mediante contratti da stipular-

si nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge.

Art. 52 - Controversie

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, è rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

2. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa.

Art. 53 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Firmato: De Luca Lucio

Firmato: Palazzini Osvaldo

Firmato: Vitali Caterina

Firmato: Moriggi Ivan

Firmato: Saccogna Andrea

Firmato: Bramani Francesco

Firmato: Peruzzini Sara

Firmato: Duzioni Maickol

Firmato: Ubiali Gianluigi

Firmato: Pelicioli Edilio

Firmato: Quarti Corrado

Firmato: Tangorra Simone

Firmato: Gandolfi Pasquale Giovanni

Firmato: Riseri Iolanda

Firmato: Zanolli Silvano

Firmato: Boi Roberto

Firmato: Locatelli Luigi Alberto

Firmato: Baretto Silvano

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)

ALLEGATO 1 AUO STATUTO

ALLEGATO 1 – Quote di conferimento del capitale iniziale

All'atto della costituzione i Comuni e gli Enti locali associati s'impegnano a provvedere al conferimento iniziale di capitale di loro competenza, calcolato sulla popolazione residente al 2021 secondo lo schema seguente:

Comune	popolazione al 31/12/2021	% popolazione	quota capitaria
Azzano San Paolo	7.609	5,21%	€ 3.804,50
Boltiere	6.194	4,24%	€ 3.097,00
Ciserano	5.499	3,76%	€ 2.749,50
Comun Nuovo	4.398	3,01%	€ 2.199,00
Curno	7.485	5,12%	€ 3.742,50
Dalmine	23.442	16,04%	€ 11.721,00
Lallio	4.154	2,84%	€ 2.077,00
Levate	3.730	2,55%	€ 1.865,00
Mozzo	7.371	5,04%	€ 3.685,50
Osio Sopra	5.248	3,59%	€ 2.624,00
Osio Sotto	12.543	8,58%	€ 6.271,50
Stezzano	13.359	9,14%	€ 6.679,50
Treviolo	10.887	7,45%	€ 5.443,50
Urgnano	9.847	6,74%	€ 4.923,50
Verdellino	7.522	5,15%	€ 3.761,00
Verdello	8.134	5,57%	€ 4.067,00
Zanica	8.702	5,96%	€ 4.351,00
Totale	146.124	100%	€ 73.062,00

[Handwritten signatures and notes on the left side of the page, including names like Roberto Bobbi and others.]

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like Roberto Bobbi and others.]

